

CONVENZIONE TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II E L'A.O.R.N.
SANTOBONO-PAUSILIPON

PREMESSO che con Deliberazione n. 32 del 17/01/2014 del Direttore Generale dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon è stato approvato il Protocollo d'intesa con il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione fra i due Enti, al fine di individuare e attuare programmi ed iniziative congiunti per la conoscenza e l'aggiornamento dei processi innovativi nelle tematiche concernenti l'identificazione delle criticità, a livello regionale, relative alle competenze specifiche nel campo delle malattie gravi ed invalidanti del bambino;

che all'art. 5 (Finanziamenti) del citato accordo è previsto che le risorse per eventuali e specifici progetti di ricerca saranno reperite tramite finanziamenti provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, Organizzazioni non lucrative di attività sociale, dalla Commissione Europea e/o da altre istituzioni interessate allo sviluppo di programmi convenuti;

che l'Università degli Studi di Napoli ha ricevuto dall'Associazione INFANZIA ONLUS, convenzionata, a sua volta, con la Fondazione Santobono-Pausilipon (giusta Convenzione sottoscritta il 30/09/2014), le risorse per l'emissione di un bando di concorso per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett.a) della L. 240/10, per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile (Cod. id. RTD08A2015) e il settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica, da dedicare allo sviluppo di terapie innovative per i tumori cerebrali infantili;

che in data 18/04/2016 la dott.ssa Passariello Annalisa, nata a Napoli il 18/01/1975, vincitrice del concorso citato, ha sottoscritto il contratto di lavoro di diritto privato, di natura subordinata a tempo determinato (anni 3) di ricercatore per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale e specialistica ed ha contestualmente presso servizio presso il D.U. di Scienze Mediche Traslazionali della Scuola di Medicina e Chirurgia;

RILEVATO che l'attività di ricerca sarà diretta allo studio dei tumori solidi cerebrali dei bambini e che nell'ambito dell'attività di ricerca traslazionale il ricercatore dovrà svolgere attività di diretto contatto col paziente affetto dalle patologie oggetto della ricerca, in strutture ospedaliere facenti parte della rete formativa regionale dell'Ateneo e Convenzionate con il Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Traslazionali,

giusto quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della Convenzione stipulata dall'Associazione INFANZIA ONLUS con la Fondazione Santobono-Pausilipon;

VISTE la nota del 07/09/2016 con la quale la dott.ssa Annalisa Passariello ha chiesto di poter svolgere attività assistenziale, necessaria all'attività di ricerca traslazionale, presso le strutture di degenza del Dipartimento di Oncologia dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon;

la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale la dott.ssa Annalisa Passariello ha dichiarato di essere laureata in Medicina e Chirurgia, di essere iscritta all'Ordine dei Medici della provincia di Napoli dal 12/09/2000 al n. 29178, di essere in possesso della Specializzazione in Pediatria;

la nota del 24/10/2016, prot. 3098, a firma del Direttore del Dipartimento Universitario di Scienze Mediche Traslazionali e del Direttore del DAI di Pediatria, nella quale si legge, tra l'altro, che *“la ricerca traslazionale al letto del malato dovrà essere svolta presso strutture di degenza di Emato-oncologia pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon. E' indispensabile che il Ricercatore abbia accesso alle casistiche di piccoli pazienti soggetti del progetto di ricerca definito dal bando. La dott.ssa, per svolgere questa attività deve prestare l'attività assistenziale presso il Dipartimento di Oncologia pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono, dal momento che noi stessi abbiamo trasferito colà questa specialità pediatrica”*;

VISTO il D.Lgs. 517/99 che disciplina i rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università, a norma dell'art. 6 della Legge 30/11/1998 n. 419;

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, (d'ora in poi denominata AOU) PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Commissario Straordinario, dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;

L'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON, (d'ora in poi denominata AORN) PARTITA IVA n. 06854100630, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore dott.ssa Annamaria Minicucci, domiciliato per la carica in Via della Croce Rossa n. 8– 80122 Napoli;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – La presente convenzione disciplina l'attività del Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett.a) della L. 240/10, vincitore del concorso per il settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale e specialistica e Neuropsichiatria infantile e il settore scientifico disciplinare MED/38 Pediatria generale e specialistica

(Cod. id. RTD08A2015), per dedicarsi allo sviluppo di terapie innovative per i tumori cerebrali infantili.

Art. 3 – Per i fini di cui sopra, l’AORN si impegna a garantire lo svolgimento delle attività assistenziali del Ricercatore al letto dei piccoli pazienti ricoverati presso le strutture di degenza della Divisione di Oncologia, in conformità alle esigenze didattiche dell’Università ed assistenziali dell’AORN, comprese le prestazioni diagnostico-strumentali e di consulenza.

Le attività di didattica e di ricerca di laboratorio saranno svolte presso il D.U. di Scienze Mediche Traslazionali.

Art. 4 - Gli adempimenti in materia di personale connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/08 e s.m.i., relativamente all’attività assistenziale, saranno assolti dall’AORN. Sono, altresì, a carico dell’AORN, sempre connessi alla disciplina di cui al D.L.vo 81/80 e s.m.i., gli oneri derivanti dall’applicazione delle normative in materia di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

Art. 5 – La gestione giuridica ed economica del ricercatore a tempo determinato è di competenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

In materia di orario di lavoro del ricercatore si richiama quanto previsto dai DD.RR. vigenti emanati in materia, che stabiliscono in n. 26 ore settimanali l’orario assistenziale che il ricercatore in parola è tenuto ad attestare mediante l’utilizzo del badge magnetico. Sarà cura dell’AORN rilasciare al ricercatore - che svolgerà attività assistenziale presso le strutture di degenza del Dipartimento di Oncologia pediatrica dell’AORN - apposito badge per la rilevazione delle presenze.

L’A.O.R.N. provvederà a trasmettere, mensilmente, il riepilogo delle presenze verificando l’esatto adempimento dell’orario assistenziale.

Art. 6 – L’onere relativo alla corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi del ricercatore universitario grava sul bilancio dell’Università.

Saranno corrisposte, invece, dall’AOU le indennità di cui all’art. 6 del D.L.vo 517/99 connessi con la specifica attività assistenziale (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, ecc.) nei limiti e con le modalità previsti dallo stesso decreto.

L’AORN si impegna a rimborsare tutto quanto anticipato dall’AOU compresi gli oneri previdenziali e fiscali.

Art. 7 - Il Ricercatore potrà svolgere, in conformità a quanto previsto per la Dirigenza Medica e Sanitaria del SSN, attività libero-professionale intramoenia, in conformità al regolamento dell’AORN che disciplina le attività libero-professionali del personale del SSN.

Art. 8 – La gestione organizzativa e funzionale delle attività assistenziali, comprese quelle ambulatoriali, è attribuita all'AORN.

Art. 9 – La presente convenzione decorre dal 01/11/2016 e fino allo scadere del contratto di ricercatore a tempo determinato (17/04/2019).

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti

Napoli,

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

F. to Dott. Vincenzo Viggiani

Per l'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

F. to Dott.ssa Annamaria Minicucci